Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 7 - 2021

Verona, 26 luglio 2021

VERONA
Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138
Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966
www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
RINA
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News del settore Ambiente e Sicurezza (A&S)

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali.

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI RIFIUTI - Aggiornamento normativa.....3
ALBO GESTORI AMBIENTALI - Pubblicazione elenchi dei responsabili tecnici RT.....3
AMBIENTE - Decreto End of Waste Carta/Cartone.....3
AMBIENTE - Modifiche al Testo Unico Ambientale, D.L. 77/2021 Decreto semplificazioni bis.....4
EMISSIONI IN ATMOSFERA - Emissioni in atmosfera di sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, relazione entro il 28 agosto p.v.....5

NEWS SICUREZZA

EMERGENZA COVID 19 - Zona bianca, disposizioni.....6
EMERGENZA COVID 19 - Certificazioni Verdi ingresso in Italia, uso app VerificaC19, circolare n. 28862/2021 del Ministero Salute.....7
EMERGENZA Covid-19 - Indicazioni per i viaggiatori.....10
EMERGENZA COVID 19 - Regione Veneto, tamponi gratuiti.....13
EMERGENZA COVID 19 - Ordinanza Regione Veneto n. 112/2021, tamponi su base volontaria a tutti i soggetti che fanno rientro o ingresso nel territorio regionale.....16
EMERGENZA Covid - Sanificazioni, nuove indicazioni da parte del ISS per cloro attivo e perossido di idrogeno.....17
EMERGENZA COVID 19 - Gestione degli ambienti indoor, indicazioni ISS.....18
EMERGENZA COVID 19 - D.L. 22 luglio 2021, impiego certificazioni verdi (green pass).....18
SICUREZZA LAVORO - Emergenza caldo estivo, prevenzione del colpo di calore.....20
SICUREZZA LAVORO - Pubblicato il Decreto interministeriale di recepimento della direttiva 2019/1831/UE, valori limite di esposizione agli agenti chimici.....22

NEWS AREA TECNICA

COSMETICI - Aggiornamento normativa.....23

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO - Valutare il rischio di caduta in piano.....23

ALBO GESTORI RIFIUTI - Aggiornamento normativa

https://www.apiverona.it/albo-gestori-rifiuti-aggiornamento-normativa-2/

Si segnalano i seguenti provvedimenti approvati dal Comitato centrale Albo gestori ambientali:

Delibera n. 5 del 3 giugno 2021 recante "Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n.6 del 30 maggio 2017 e s.m.i."
I nuovi quiz relativi alla verifica di apprendimento - modulo obbligatorio per tutte le categorie - dell'idoneità del Responsabile Tecnico sono pubblicati sul sito dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali in una sezione dedicata dal 1° luglio c.a. e sono periodicamente aggiornati

Circolare n. 8 del 17 giugno 2021 riguardanti " I quiz verifica di idoneità del Responsabile Tecnico". La circolare aggiorna i quiz oggetto di verifica per i Responsabili tecnici.

ALBO GESTORI AMBIENTALI - Pubblicazione elenchi dei responsabili tecnici RT

https://www.apiverona.it/albo-gestori-ambientali-pubblicazione-elenchi-dei-responsabili-tecnici-rt/

Pubblicata dal Comitato Nazionale la deliberazione n. 6 del 13 luglio 2021 con la quale viene disposta nell'area riservata del sito web dell'Albo Gestori ambientali la pubblicazione dell'elenco dei soggetti che sono idonei a ricoprire l'incarico di responsabile tecnico RT per le diverse categorie e classi di iscrizione.

La consultazione del suddetto elenco potrà essere fatta secondo due modalità:
1) ricerca del codice fiscale della persona: in questo caso si potrà controllare per quale categoria e classe può essere ricoperto il ruolo di RT;
2) ricerca per categoria e classe di iscrizione: in questo caso saranno visibili tutti i soggetti abilitati a ricoprire l'incarico di RT per la specifica categoria e classe richiesta.

AMBIENTE - Decreto "End of Waste Carta/Cartone"

https://www.apiverona.it/ambiente-decreto-end-of-waste-cartacartone-2/

Sulla Gazzetta Ufficiale n° 33 del 9 febbraio 2021 è stato pubblicato il **DECRETO 22 settembre 2020, n. 188 -** Regolamento recante disciplina della *cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone*, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/2021

Il nuovo Regolamento è costituito da 7 articoli, dove vengono definiti: 1. Oggetto e finalità, 2. Definizioni, 3. Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, 4. Scopi specifici di utilizzabilità, 5. Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni, 6. Sistema di gestione, 7. Norme transitorie e finali.

Sono inoltre presenti 3 allegati:

- allegato 1 - contenente i requisiti di qualità della carta e cartone recuperati;
- allegato 2 - contenente gli scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati;
- allegato 3 – parte di provvedimento in formato grafico – contenente lo schema di dichiarazione di conformità (DDC) resa con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto stesso

Il produttore di carta e cartone recuperati applica un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, atto a dimostrare il rispetto dei requisiti di cui al presente regolamento.

Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore di carta e cartone recuperati, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso (entro il 23 agosto 2021), presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata (ai sensi dell'articolo 216 del D.Lgs. 152/2006) o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione (ai sensi del titolo III-bis della parte II ovvero del titolo I, capo IV, della parte IV del D.Lgs. 152/2006).

AMBIENTE - Modifiche al Testo Unico Ambientale, D.L. 77/2021 Decreto semplificazioni bis

https://www.apiverona.it/ambiente-modifiche-al-testo-unico-ambientale-d-l-772021-decreto-semplificazioni-bis/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2021 n. 129 il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, comunemente detto Decreto Semplificazioni bis, che ha introdotto disposizioni in materia di Governance per il PNRR e disposizioni in tema accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa.

Il provvedimento, in vigore dal 1° giugno c.a., in attesa della conversione in legge che potrebbe apportare ulteriori modifiche, ha apportato alcune modifiche alla parte IV del TUA D.Lgs.152/2006

In particolare:

- vengono soppressi tutti i riferimenti alla parola "assimilati" in relazione ai rifiuti urbani
- la dichiarazione di avvenuto smaltimento, introdotta dal D. Lgs. 116/2020 al fine di esonerare, unitamente alla 4^ copia del formulario, da responsabilità il produttore circa il corretto smaltimento dei suoi rifiuti, diventa "dichiarazione di avvio al recupero o smaltimento. Resta confermato che detta dichiarazione è prevista quando sono conferiti rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'Allegato B alla parte IV del D. Lgs. 152/06. Il fatto che venga introdotto "avvio a" e non più "avvenuto" smaltimento fa presumere che il soggetto tenuto a rilasciare questa dichiarazione non è il destinatario finale che effettivamente compirà il recupero o lo smaltimento, ma il primo destinatario che riceve i rifiuti e che in passaggi successivi li conferisce ad altri soggetti.
- l'elenco dei rifiuti ex allegato D, inserito dal D. Lgs.116/2020 viene sostituito con l'Allegato III del D.L. 77/2021 in esame, allineandolo a quello europeo. La modifica introdotta consiste nella scomparsa del CER 070218 (scarti di gomma).

EMISSIONI IN ATMOSFERA - Emissioni in atmosfera di sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, relazione entro il 28 agosto p.v.
https://www.apiverona.it/emissioni-in-atmosfera-emissioni-in-atmosfera-di-sostanze-cancerogene-mutagene-tossiche-per-la-riproduzione-relazione-entro-il-28-agosto-p-v/

Con il D.Lgs. n.102 del 30 luglio 2020 sono state introdotte modifiche al Testo Unico Ambientale che prevedono, per ogni azienda interessata, un costante controllo delle qualità di materie prime che possano dare origine a emissioni di determinate sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, che devono essere limitate nell'utilizzo e per le quali va valutata la possibile sostituzione dai cicli produttivi che ne determinano l'emissione in atmosfera, qualora tale sostituzione risulti tecnicamente ed economicamente possibile.

Le sostanze da considerare secondo il comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. n.152/2006 sono:

- quelle classificate come **cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), i**ndividuabili in base a quanto riportato nella sezione 2 della scheda dati di sicurezza predisposta dal fornitore in conformità al regolamento CLP 1272/2008 sulle sostanze e miscele pericolose;
- quelle che danno **tossicità e cumulabilità particolarmente elevata,** intendendosi per tali quelle individuate nella tabella A2 della parte II dell'allegato I alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006 (e cioè: policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorobifenili, policlorotrifenili, policloronaftaleni);
- quelle classificate **estremamente preoccupanti** dal regolamento REACH n. 1907/2006, incluse nella cosiddetta "candidate list" consultabile all'indirizzo https://www.reach.gov.it/svhc.

I gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui è previsto l'utilizzo di tali sostanze sono obbligati ad inviare ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione, una relazione all'autorità competente in cui si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

Il datore di lavoro, nella fase di identificazione, potrà tener conto e considerare l'effettiva rilevanza in emissione per poi analizzare la possibilità e disponibilità di alternative.

Per le attività in esercizio la prima relazione deve essere presentata entro il prossimo 28 agosto 2021: tutti i gestori di impianti esistenti e autorizzati ex art. 269/AUA e AIA, che impiegano nel ciclo produttivo materie prime classificate H340/H350/H360 o estremamente preoccupanti come sopra elencate, dovranno trasmettere all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione alle emissioni (Provincia) una relazione in cui valutano la disponibilità di sostituirle al fine di ridurne l'impatto emissivo.

Ad oggi non risultano indicazioni da parte delle autorità competenti, in merito alle modalità per predisporre detta relazione; si suggerisce comunque di riportare:

- l'elenco delle sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione, mutagene, di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata o estremamente preoccupanti individuate e utilizzate nei cicli produttivi che prevedono emissioni in atmosfera;
- lo studio sulla possibilità e/o fattibilità della loro sostituzione, indicando tempistiche e costi;
- l'esito dell'analisi suddetta riportando le motivazioni per le quali la sostituzione viene attuata o non può essere effettuata, indicando una valutazione costi-benefici, che tenga conto del livello di contenimento delle emissioni già raggiunto, nonché delle possibili controindicazioni per l'uso di sostanze sostitutive.

Risultano escluse dall'obbligo di trasmissione della relazione quinquennale le attività autorizzate "in via generale" ex art. 272 c. 2 e 3 o considerate con emissioni "scarsamente rilevanti".

Si riporta per opportuna conoscenza il testo integrale degli articoli in esame.
Articolo 271, comma 7-bis, del d.lgs. n. 152/2006
Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse. Ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui le sostanze previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni inviano all'autorità competente una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'autorità competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione. In caso di stabilimenti o di installazioni in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente comma a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, il gestore presenta, entro tre anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui al terzo periodo.

Articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 102/2020
In caso di gestori di stabilimenti o di installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in cui le sostanze o le miscele previste dall'articolo 271, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, la relazione ivi prevista è inviata all'autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di omessa presentazione della relazione nei termini di applica la sanzione prevista dall'articolo 279, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006

NEWS SICUREZZA

EMERGENZA COVID 19 - Zona bianca, mascherine, distanziamento, ristorazione, viaggi in auto
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-zona-bianca-mascherine-distanziamento-ristorazione-viaggi-in-auto/

Si ricorda che con le Ordinanze del 18 giugno 2021 e del 25 giugno 2021 il Ministero della Salute ha disposto il passaggio alla zona bianca di **tutta l'Italia.**

Mascherine
Con la pubblicazione dell'ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 è stato disposto che dal 28 giugno u.s. in zona bianca non debbano più essere indossate **mascherine all'aperto.**

Il provvedimento, in vigore dal 28 giugno al 31 luglio 2021, conferma l'obbligo di averle in ogni caso sempre con sé, come previsto dall'articolo 1 del Dpcm 2 marzo 2021 nonché di rispettare il distanziamento e quindi vanno indossate anche all'aperto se il distanziamento stesso non può essere rispettato, in caso di assembramenti, nelle strutture sanitarie e in presenza di persone con alterata funzione del sistema immunitario.

Ristoranti e cerimonie
Per quanto riguarda il settore dei pubblici esercizi, le linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 28 maggio 2021 approvate con Ordinanza del Ministero della Salute dello scorso 29 maggio stabiliscono per la ristorazione e le cerimonie una serie di indicazioni di carattere generale: deve essere obbligatoria la frequente pulizia e l'igienizzazione delle mani, deve essere definito il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio, ai ricambi d'aria e alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita, è prevista la possibilità di rilevare la temperatura dei clienti, è necessario mantenere l'elenco delle presenze per 14 giorni.
È previsto poi che siano messi a disposizione degli ospiti dei prodotti per l'igienizzazione delle mani, che vengano areati il più possibili i locali e che vengano privilegiati laddove possibile gli spazi esterni.

La novità principale per i ristoranti nella zona bianca è **il venir meno del limite massimo di capienza di 6 persone per tavolo negli spazi al chiuso,** in precedenza previsto con Ordinanza del Ministero della salute del 4 giugno 2021, limitazione che comunque già non riguardava i tavoli all'aperto. Rimane l'obbligo di distanziamento dei tavoli (di almeno un metro tra loro) e l'obbligo di mettersi la mascherina ogni volta che ci si alza dal proprio posto.

Per matrimoni e cerimonie non ci sono indicazioni sul numero invitati che viene genericamente legato i volumi di spazio per definire una quantità massima di presenze; è **confermato però l'obbligo di Green Pass,** anche in zona bianca.
Le linee guida precisano infatti che le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, debbano svolgersi nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'art.1, comma 14, del decreto-legge 33/2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi di cui all'articolo 9 del dl 52/2021 anche in zona bianca.

Infine per quanto riguarda **il numero di persone non conviventi che possiamo portare con noi in macchina,** la risposta contenuta nelle nuove Faq del governo è che nulla cambia in zona bianca rispetto alle altre zone (gialla, arancione o rossa), pertanto per l'auto valgono le stesse limitazioni (solo per i non conviventi) indipendentemente dal colore.

EMERGENZA COVID 19 - Certificazioni Verdi ingresso in Italia, uso app VerificaC19, circolare n. 28862/2021 del Ministero Salute

https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-certificazioni-verdi-ingresso-in-italia-uso-app-verificac19-circolare-n-288622021-del-ministero-salute/

Pubblicata dal Ministero della Salute **la circolare n.28862 del 28 giugno 2021** recante *"Chiarimenti in materia di Certificazioni Verdi e loro uso in ambito transfrontaliero e in materia di Digital Passenger Locator Form".*

Il provvedimento chiarisce che **i controlli delle certificazioni verdi** rilasciate ai sensi dell'articolo 9 del DL 52 del 22 aprile 2021 e ai sensi dei Regolamenti europei 2021/953 e 2021/954 del 14 giugno 2021,

sono **effettuati dai vettori al momento dell'imbarco del passeggero** sullo specifico mezzo di trasporto con finalità di ingresso in Italia.

Tali controlli dovranno accertare che il passeggero rispetti i requisiti per poter far ingresso in Italia, ovvero per i cittadini che hanno transitato o soggiornato negli ultimi 14 giorni in uno dei Paesi della **lista C** (Stati dell'Unione europea, Svizzera, Islanda, Norvegia, Lichtenstein e Israele) o in Canada, Giappone o Stati Uniti, l'obbligo di presentazione di una certificazione comprovante:
- il completamento del ciclo vaccinale prescritto da almeno 14 giorni, con uno dei vaccini autorizzati dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dall'Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA);
o
- l'esser guariti dal COVID-19 con contestuale cessazione dell'isolamento fiduciario (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone molecolare positivo);
o
- l'aver effettuato nelle 48 ore antecedenti l'ingresso in Italia un tampone molecolare o antigenico con esito negativo.

Per gli ingressi dai restanti Paesi della **lista D** e della **lista E** persistono le disposizioni di cui al DPCM del 2 marzo 2021 e successive Ordinanze del ministro della salute, salvo modifiche successive a seguito dell'evolversi dello scenario epidemiologico.

Per gli ingressi da **UK**, invece, i soggetti che fanno ingresso in Italia hanno l'obbligo di presentare al vettore la certificazione verde di effettuazione tampone antigenico o molecolare nelle 48 ore antecedenti l'ingresso in Italia, di comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione della ASL competente, di rispettare un periodo di isolamento fiduciario pari a 5 giorni e di sottoporsi ad un tampone molecolare o antigenico a fine della quarantena. L'obbligo di comunicazione del proprio ingresso l Dipartimento di prevenzione della ASL competente permane per gli ingressi da UK, dai Paesi in lista D ed E (eccetto Canada, Giappone e Stati Uniti).

Le certificazioni accettate dovranno essere in lingua italiana, inglese, francese o spagnola.

Secondo le modalità operative già previste, si rammenta che **controlli possono essere effettuati anche all'arrivo in Italia** da parte di pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, come gli operatori USMAF per le attività di vigilanza sanitaria, ai sensi del Regolamento Sanitario Internazionale, o la Polizia di Frontiera.
Ai fini dell'ingresso nel territorio italiano è necessario un tampone antigenico o molecolare per i soggetti con età uguale o superiore a 6 anni non in possesso di una certificazione di avvenuta vaccinazione o di guarigione.

Certificazioni verdi COVID-19 e loro verifica

A partire dal 1° luglio 2021 è in vigore in Italia e negli altri Paesi dell'Unione europea il Regolamento europeo n. 2021/953 in materia di **EU Digital Covid Certificate.**
Tale Regolamento prevede che tra gli Stati dell'Unione europea ci si possa spostare attraverso la presentazione di una certificazione verde COVID-19 attestante l'avvenuta vaccinazione anti COVID-9, guarigione da COVID-19 o l'effettuazione di un tampone antigenico o molecolare.

Pertanto dal 1° luglio tutti i certificati di guarigione europei saranno identici e conformi a detto regolamento, potranno essere emesse in forma cartacea o digitale, avranno un format unico e saranno almeno bilingue per tutti gli Stati membri, e conterranno un QR code, ex DPCM del 17 giugno 2021.

L'Italia emette già certificati conformi; per i certificati rilasciati dagli Stati terzi individuati dall'ordinanza del Ministro del 18 giugno c.a. si chiede ai soggetti deputati ad effettuare i controlli di verificarne autenticità, integrità e lingua di rilascio ai sensi dell'Ordinanza del ministro della salute del 18 giugno 2021.

Tali certificazioni, cTra i verificatori sono stati individuati i vettori aerei, marittimi o terrestri o loro delegati, nonché i pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il suddetto Regolamento UE n.2021/953 prevede **una fase di transizione fino al 12 agosto**, in quanto non tutti gli Stati Membri al primo luglio 2021 saranno in grado di rilasciare certificati di cui all'articolo 3, comma 1 del suddetto Regolamento. Fino a tale data, sarà quindi possibile accettare certificati in un formato conforme a quanto stabilito dal medesimo Regolamento, laddove però riportassero le serie di dati ivi indicate.

In merito alle certificazioni rilasciate da Stati non UE (Israele, Canada, Giappone e Stati Uniti) si precisa che in relazione alle certificazioni vaccinali emesse dalle Autorità sanitarie dei suddetti Paesi, in accordo a quanto indicato dalla Raccomandazione UE n. 2021/912 del 20 maggio 2021, esse dovranno riportare almeno i seguenti dati:
- Identificativi della persona;
- Relativi al tipo di vaccino e alla/e data/e di somministrazione del vaccino.

I certificati dovranno sempre essere in lingua italiana, inglese, francese o spagnola, in alternativa deve essere prodotta una traduzione giurata.

Ai sensi del DL 65 del 18 maggio 2021, **la validità delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione è pari a 9 mesi dal completamento del ciclo.**

Digital Passenger Locator Form dPLF

Per tutti gli ingressi dall'estero, si rammenta, che per finalità di sanità pubblica **è obbligo di legge anche il completamento della Digital Locator Passenger Form (dPLF) da parte del passeggero e altresì la sua verifica da parte del vettore all'atto dell'imbarco.**

Nel caso in cui il passeggero - a causa di impedimenti tecnologici - non abbia completato il dPLF, il vettore dovrà acquisire da parte dello stesso **l'autodichiarazione cartacea**, verificarne la corretta compilazione (ossia che il modulo sia leggibile e compilato in ogni sua parte) e conservarla per **almeno 30 giorni.**
In caso di riscontro di un caso positivo che ha viaggiato a bordo di mezzo di trasporto pubblico, insieme alla Lista Passeggeri sarà necessario trasmettere tempestivamente all'Autorità sanitaria anche tutte le autodichiarazioni cartacee relative a quel viaggio.

Per poter garantire un efficace *contact tracing* dei contatti *in-flight* di un caso positivo, risulta **indispensabile** per questa Autorità sanitaria conoscere il numero di posto che ciascun passeggero ha realmente occupato durante il volo. Pertanto, il vettore dovrà sempre essere in grado di tracciare e dimostrare eventuali cambi di posto avvenuti durante tutte le fasi del volo che dovranno essere comunque sempre scoraggiati, pena la messa in quarantena per tutti i passeggeri del volo qualora non fosse possibile individuare effettivamente i contatti stretti.

La circolare ministeriale in esame riporta in calce il manuale d'uso Certificazioni verdi COVID-19 (EU Digital Covid-19 Certificate) **VerifierApp "VerificaC19"**

EMERGENZA Covid-19 - Indicazioni per i viaggiatori
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-indicazioni-per-i-viaggiatori/

Fonte Ministero Salute

Ingresso dai paesi dell'Unione Europea e dell'Area Schengen: Certificato Digitale COVID UE
Il **certificato digitale COVID dell'UE** facilita la libera circolazione sicura dei cittadini nell'UE durante la pandemia di COVID-19. Per entrare in Italia, i viaggiatori provenienti dagli Stati membri dell'Unione **Europea** e dall'Area Schengen (Elenco C) sono tenuti a presentare il **Certificato Eu Digital COVID** attestante che:

- hai completato il ciclo di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 prescritto almeno 14 giorni fa, oppure
- sei guarito dal COVID-19 (il certificato di guarigione è valido per 180 giorni dalla data del primo tampone positivo), oppure
- hai fatto un tampone molecolare o antigenico negativo nelle 48 ore precedenti l'ingresso in Italia.

Giappone, Canada, Stati Uniti d'America e Israele
Con l' ordinanza del 18 giugno 2021 , l'ingresso in Italia da Israele e da Giappone, Canada e Stati Uniti d'America, è possibile esibire un certificato verde COVID-19. Consultare le sezioni pertinenti per la procedura: Elenco C (Israele) e Giappone, Canada e Stati Uniti d'America .

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Per chi arriva dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è stata introdotta con ordinanza del 18 giugno 2021 una quarantena di 5 giorni con tampone obbligatorio. Vai alla sezione dedicata: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

India, Bangladesh e Sri Lanka
La nuova ordinanza ha prorogato al **30 luglio 2021** le misure in vigore per l'ingresso in Italia delle persone provenienti da India, Bangladesh e Sri Lanka, o che sono state nei Paesi nei quattordici giorni precedenti. Vai alla sezione su India, Bangladesh e Sri Lanka).

L' Ordinanza del 2 aprile 2021 ha previsto alcune riclassifiche sugli elenchi dei paesi di cui all'allegato 20 del Dpcm del 2 marzo 2021 .
Sfoglia gli elenchi di informazioni per viaggiare da e per l'estero:

- Elenco A - Città del Vaticano e Repubblica di San Marino
- Elenco B - Gli Stati ei territori a basso rischio epidemiologico saranno individuati, tra quelli dell'elenco C, dall'Ordinanza. Al momento, nessuno stato è incluso in questo elenco.
- Elenco C - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse Isole Faroe e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (incluse Guadalupa, Martinica, Guyana, Reunion, Mayotte ed esclusi altri territori al di fuori del continente europeo), Germania , Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi i territori al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (comprese le Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco. Norme speciali si applicano a coloro che hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord .
- Elenco D - Australia, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Singapore, Thailandia, Giappone, Canada e Stati Uniti e gli Stati e territori a basso rischio epidemiologico saranno individuati, tra quelli dell'Elenco E, dall'Ordinanza adottata ai sensi dell'art. 6, comma 2. Norme

speciali applicabili a coloro che hanno soggiornato o transitato in: Giappone, Canada e Stati Uniti d'America

- Elenco E - Resto del mondo - (tutti gli Stati e Territori non espressamente indicati in nessun altro elenco). Norme particolari per coloro che hanno soggiornato o transitato in:
- Brasile
- India, Bangladesh e Sri Lanka

Voli "covid-tested" - Modulo di localizzazione passeggeri
I voli a prova di Covid sono i voli che sono stati autorizzati dal Ministero della Salute con apposita ordinanza.
Per saperne di più sui requisiti e sulla procedura obbligatoria vai alla sezione dedicata: Voli a prova di Covid

Numeri utili dal Ministero della Salute

- Dall'Italia: 1500 Linea Informazione Nazionale
- Dall'estero: +39 0232008345 +39 0283905385
- Hotline di informazioni telefoniche regionali Covid-19

Per ulteriori informazioni fare riferimento a:

- Situazione Covid-19 in Italia
- Linea Informazioni 1500
- Focus Cittadini italiani che rientrano in Italia e stranieri in Italia - Ministero degli Affari Esteri
- il sito www.viaggiaresicuri.it (Viaggi Sicuri)
- Seleziona la tua destinazione su: Re-open.europa.eu/en
- Certificato digitale Ue Covid-19

Covid-19 - Hotline informative telefoniche regionali

Numeri verdi regionali e info di viaggio
Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e misure urgenti per contenere e gestire il contagio del nuovo coronavirus in Italia. Consulta anche le pagine dei siti regionali dedicate ai viaggiatori con informazioni utili, contatti e moduli per notificare i ritorni in Italia dall'estero.

- **Abruzzo**
- **800 595 459**
- Info e modulo online per arrivi e ritorni in Abruzzo
- **Basilicata**
- **800 996 688**
- **Calabria**
- Numero verde regionale **800 841 289**

0961 789 775 Info sulle vaccinazioni Covid-19. Il numero è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00 e il sabato mattina dalle 9.00 alle 13.00

- **Campania**
- **800 90 96 99**
- **Emilia-Romagna**
- **800 033 033**
- Modulo per notificare resi dall'estero
- **Friuli Venezia Giulia**
- **800 90 90 60**

•**Dall'estero 0432 836901** Il numero è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00

•**Lazio**
•**800 118 800**
•**Liguria**
•Per info su Coronavirus scrivere a: sonoinliguria@regione.liguria.it
•**Lombardia**
•**800 894 545**
•Disposizioni per i viaggiatori che entrano in Italia
•**Marche**
•**800 936 677**
•Modulo online per notificare resi dall'estero
•Modulo on line - Denuncia di soggiorno temporaneo nelle Marche da parte di cittadini stranieri
•**Molise**
•Per info su Coronavirus scrivere a: coronavirus@asrem.org
•**Piemonte**
•**800 957 795** Numero verde Covid-19 attivo dal lunedì alla domenica, dalle 8:00 alle 20:00
•**800 333 444** attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 20:00
•**Puglia**
•**800 713 931**
•**Provincia autonoma di Trento**
•800 867 388, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00 e il sabato mattina dalle 8:00 alle 14:00
•**Provincia autonoma di Bolzano**
•Info e modulo online per i resi in Alto Adige
•**Puglia**
•**800 713 931**
•Dall'estero +39 080 3373398
•Modulo di autocertificazione per chi entra in Puglia
•**Sardegna**
•**800 311 377** (Informazioni sanitarie) o **800 894 530** (Dipartimento Protezione Civile)
•Per i viaggiatori che entrano in Sardegna: urp.emergenza@regione.sardegna.it o numero verde 800 180 977
•Registrazione per i passeggeri in arrivo in Sardegna
•**Sicilia**
•**800 458 787**
•**Toscana**
•**05590 77 777**
•Info e modulo online per entrare in Italia dall'estero
•**Umbria**
•**800 63 63 63**
•**Valle d'Aosta**
•**800 122 121**
•**Veneto**
•**800 462 340**
•Info per entrare in Italia dall'estero

Numeri utili dal Ministero della Salute
•dall'Italia: 1500 (numero verde)
•dall'estero: +39 0232008345 - +39 0283905385
La hotline è aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Certificato Verde COVID-19 - Certificato digitale UE COVID

•Per assistenza tecnica chiamare il **Call Center (+39) 800 91 24 91** (aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00) o scrivere a cititadini@dgc.gov.it , oppure visitare il sito web del governo www.dgc.gov.it/ragnatela/

Numero unico di emergenza

Contattare il 112 o il 118 solo se strettamente necessario.

Si ricorda che il **Certificato Verde COVID-19** è il documento gratuito in formato digitale e stampabile che facilita la partecipazione a eventi pubblici in Italia (come fiere, concerti, competizioni sportive, feste durante le cerimonie religiose o civili), l'accesso alle case di cura e muoversi dentro e fuori le aree che possono essere classificate come 'zona rossa' o 'zona arancione', è ora disponibile in Italia.
Il documento attesta uno dei seguenti criteri: vaccinazione contro il Covid-19, tampone antigenico o molecolare negativo effettuato nelle ultime 48 ore, o guarigione dall'infezione. Al fine di tutelare i dati personali, il codice QR presente sul certificato deve essere mostrato solo al personale legalmente obbligato ad effettuare i controlli.

Il **Certificato Verde COVID-19** è visionabile, scaricabile e stampabile su diversi canali digitali:

•sul sito dedicato **www.dgc.gov.it**

•sul sito web del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale (Regional registrazione sanitaria elettronica) **www.fascicolosanitario.gov.it/fascicoli-reginali**

•sul **Immuni** App

•sul **IO** App

Se hai difficoltà nell'utilizzo degli strumenti digitali o non sono a tua disposizione, puoi rivolgerti a **medici di base, pediatri e farmacisti** che hanno accesso al sistema Tessera Sanitaria ("Tessera Sanitaria") per chiedere aiuto. Dal **1° luglio** il Certificato Verde COVID-19 è valido come **certificato digitale UE** COVID-19 e semplificherà i viaggi da e verso tutti i Paesi UE e Schengen.

Per tutte le informazioni

•vai al sito www.dgc.gov.it

•chiama il numero verde dell'App Immuni (+39) 800.91.24.91, attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00.

EMERGENZA COVID 19 - Regione Veneto, tamponi gratuiti
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-regione-veneto-tamponi-gratuiti/

A) TAMPONI GRATUITI PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE AULSS 9

Con riferimento all'oggetto, si trasmette in allegato la nota ufficiale ricevuta dallo SPISAL dell'Azienda ULSS 9 Scaligera recante "Offerta di tamponi gratuiti per i lavoratori delle aziende site nel territorio dall'AULSS9", con le istruzioni per poter effettuare i tamponi ai lavoratori.

L'AULSS 9 Scaligera, al fine di individuare precocemente eventuali focolai e rafforzare le misure di sorveglianza, mette a disposizione delle aziende, nell'ambito degli interventi di sanità pubblica, la possibilità di effettuare gratuitamente i tamponi ai lavoratori che operano nella provincia di Verona con le seguenti modalità:

1. Esecuzione dei test presso i Punti Tampone dell'AULSS)
E' possibile inviare i lavoratori direttamente nei Punti Tampone indicati nella lettera (Bussolengo, San Bonifacio, Legnago, Verona, Malcesine) senza prenotazione (previa comunicazione allo SPISAL email spisal@aulss9.veneto.it del numero di lavoratori inviati con specifica del Punto Tampone scelto come sede dei test).

2. Esecuzione dei test in azienda da medico competente o altro personale sanitario già individuato
Se l'azienda ha già in atto un programma di screening con tampone ai propri lavoratori, è possibile richiedere fornitura gratuita dei testo all'AULSS9 previa richiesta all'indirizzo email dello SPISAL specificando il numero di tamponi richiesti.

3. Esecuzione dei test in azienda a cura del personale dell'AULSS9 - utilizzo dell'unità mobile
Le aziende con un numero di lavoratori da sottoporre a tampone superiore a 50 potranno richiedere il servizio screening gratuito presso il proprio sito produttivo, previa richiesta da trasmettere via email allo SPISAL specificando la sede in cui eseguire l'attività di screening ed il numero di lavoratori da sottoporre ad esame.

Allegata lettera Spisal e istruzioni

B) REGIONE VENETO - ACCESSO AI PUNTI TAMPONE LIBERO PER TUTTA LA POPOLAZIONE DAL 6 LUGLIO C.A.

Si ricorda che - per tutti i cittadini della Regione Veneto - come annunciato il giorno 05/07/2021 dal Presidente Zaia, da martedì 6 luglio c.a., l'accesso ai Punti tampone è libero per tutta la popolazione.

Per l'effettuazione del tampone antigenico, gratuito, non è necessaria alcuna impegnativa.

Finalità dell'iniziativa, rivolta anche al mondo dell'associazionismo e delle pro loco, è garantire un costante monitoraggio della circolazione del virus.

Per gli orari di apertura dei Covid Point **CLICCA QUI**

Accesso ai punti tampone
L'accesso diretto ai Punti Tampone per l'esecuzione di tamponi molecolari e di **tamponi antigenici rapidi è previsto gratuitamente in questi casi:**
- con impegnativa del medico curante
- su disposizione del SISP
- su invito per le categorie rientranti nei programmi di screening
- per ingresso in strutture residenziali e reparti di degenza di familiari, visitatori e caregiver co**n autocertificazione**
- ad accesso libero, senza impegnativa, per campagna di screening

L'accesso avviene direttamente senza prenotazione negli orari e nelle sedi sotto riportate.

In tutti gli altri casi i tamponi sono a pagamento.

ACCESSO DIRETTO
Orari in vigore dal 1 luglio 2021

Punto Tamponi	Sede	Orario *L'accettazione chiude 20 minuti prima dell'orario indicato*	Giorni di apertura
Bussolengo	Centro Polifunzionale di via C. Alberto Dalla Chiesa	ore 8.00 -22.00	dal lunedì alla domenica
San Bonifacio	Ospedale San Bonifacio, Via Fontanelle, Portone Verde - Unità Diagnostica COVID-19 (ingresso in auto, parcheggio interno accanto all'accettazione)	ore 8.00 -15.00	dal lunedì al venerdì
Legnago	presso l'ex LIDL di Via del Pontiere 19	ore 7.00 -15.30	dal Lunedì al Venerdì
		ore 7.00 - 14.30	sabato
Verona	Fiera di Verona – padiglione 10, ingresso E	ore 7.00 - 19.00	dal lunedì al sabato
Malcesine	Ospedale riabilitativo di Malcesine	ore 7.00 -13.00	martedì e giovedì

E' possibile prenotare i tamponi anche presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona Clicca qui

Tamponi rapidi a pagamento
I tamponi rapidi possono essere eseguiti su base volontaria, ad esempio per partecipazione a matrimoni, campi scuola, viaggi. In questo caso i tamponi rapidi sono a pagamento.

Vengono eseguiti nelle Strutture dell'Ulss 9 Scaligera su prenotazione. Il pagamento è di 30 euro e deve essere effettuato tramite PAGO PA. Al momento dell'esecuzione del tampone l'utente deve presentare la ricevuta di avvenuto pagamento.

I tamponi rapidi a pagamento vengono eseguiti anche nelle Farmacie aderenti del territorio al costo di 22 euro.

Tamponi rapidi nelle strutture dell'ULSS

Sedi	Giorni e orari	Prenotazione
Centro Tamponi della Fiera di Verona	da lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00	CUP 045 4646464
Centro Tamponi dell'Ospedale di San Bonifacio	da lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00	CUP 045 42646464
Centro Tamponi dell'ex LIDL di Legnago	da lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00	CUP 0442 606973
Centro Tamponi del Polifunzionale di Bussolengo via C. A. Dalla Chiesa	da lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00	CUP 045 6338181

Tamponi rapidi nelle farmacie
La Regione Veneto con delibera n. 1864 del 29/12/2020 ha approvato uno specifico Protocollo d'Intesa con le Farmacie presso cui, su base volontaria, si eseguono test antigenici rapidi per la sorveglianza al COVID-19.

L'obiettivo è potenziare ulteriormente la capacità nel rilevare l'eventuale esposizione al virus nella popolazione e cercare di interrompere la catena dael contagio. costo del singolo tampone è di 22 euro.**L'accesso al tampone si effettua previa prenotazione, senza impegnativa, contattando direttamente la farmacia.**

I tamponi presso le farmacie possono essere effettuati da cittadini che:

- non presentano sintomi potenzialmente riconducibili a Covid-19 (es. tosse, febbre superiore a 37,5°C, dolori osteo-articolari, mal di gola)
- non sono entrati in contatto stretto (es: convivente, collega che condivide lo stesso ufficio, altro) con soggetto risultato positivo a Covid-19 dalle 48h precedenti all'esecuzione del test
- non convivono con soggetto sottoposto a provvedimento di isolamento o quarantena
- non sono sottoposti a provvedimento di isolamento o quarantena.

Elenco farmacie aderenti - in costate aggiornamento
https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?action=mys.page&content_id=1896

EMERGENZA COVID 19 - Ordinanza Regione Veneto n. 112/2021, tamponi su base volontaria a tutti i soggetti che fanno rientro o ingresso nel territorio regionale
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-ordinanza-regione-veneto-n-1122021-tamponi-su-base-volontaria-a-tutti-i-soggetti-che-fanno-rientro-o-ingresso-nel-territorio-regionale/

Pubblicata l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 112 del 19.07.2021 con la quale vengono fornite le seguenti indicazioni. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno effetto dal 20 luglio 2021 fino al 31 agosto 2021.

EFFETTUAZIONE DEL TAMPONE MOLECOLARE O ANTIGENICO ALL'INGRESSO IN VENETO DIRETTO O INDIRETTO DA ALCUNI PAESI EUROPEI DELL'ELENCO C) DELL'ALLEGATO 20 DEL DPCM 2.3.2021 E ALTRE DISPOSIZIONI PRECAUZIONALI

1. In aggiunta alle vigenti misure statali di prevenzione e di monitoraggio del contagio, al fine di consentire la tempestiva individuazione della diffusione di varianti del virus Sars-Cov-2, è dato mandato ai competenti Organi sanitari di procedere, nei modi e termini ritenuti efficaci, alla organizzazione di presidi sanitari, presso porti e aeroporti, per effettuare su base volontaria tamponi a tutti i soggetti che fanno rientro o ingresso nel territorio regionale.

2. E' fortemente raccomandato, per tutti i soggetti non vaccinati che fanno ingresso o rientro con qualsiasi modalità in Veneto dal Regno Unito, Malta, Spagna, Grecia, Slovenia, Croazia, Paesi Bassi, Belgio, Portogallo, Francia, Cipro, Lussemburgo, Romania e Bulgaria, compresi tutti coloro che abbiano soggiornato e/o transitato in tutti i suddetti Paesi nei 14 giorni precedenti all'arrivo nel territorio veneto, di sottoporsi al tampone molecolare o antigenico presso l'aeroporto, prima dell'uscita dallo stesso, oppure, per chi non fa ingresso in aeroporto, presso punti tampone o altre strutture, entro le 24 ore dall'ingresso in Veneto. I possessori di *Digital Green Certificate (DGC)* si possono comunque sottoporre al tampone su base volontaria. Ai fini di sorveglianza, i soggetti che effettuano il tampone in base alle previsioni di cui sopra possono accedere ai punti tampone per un ulteriore controllo entro le 72 ore successive.

3. Gli operatori sanitari di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 44/2021, in ragione della loro attività e per massima cautela effettuano un test antigenico o molecolare o anticipano il controllo di screening al rientro al lavoro da periodi di ferie da qualsiasi provenienza con un soggiorno di durata superiore a 3 giorni lavorativi continuativi. I datori di lavoro verificano il rispetto della predetta prescrizione.

4. Gli armatori delle navi da crociera che attraccano presso porti del territorio di competenza dell'Azienda Ulss 3, sono obbligati ad effettuare il tampone prima della discesa dei passeggeri, in conformità alla convenzione sottoscritta con la suddetta Azienda Ulss 3.

5. E' raccomandato a tutti i soggetti che rientrano o fanno ingresso in Veneto a seguito di soggiorno all'estero di effettuare gratuitamente il tampone molecolare o antigenico presso i punti Covid regionali con modalità ad accesso libero e senza prescrizione.

6. I soggetti che provengono, direttamente o indirettamente, a seguito di soggiorno nei 14 giorni precedenti, da Paesi dell'elenco E) di cui all'Allegato 20 del DPCM 2.3.2021, sono obbligati agli adempimenti ricordati in premessa, compreso l'obbligo di quarantena e di tampone antigenico o molecolare all'esito della stessa.

EMERGENZA Covid - Sanificazioni, nuove indicazioni da parte del ISS per cloro attivo e perossido di idrogeno

https://www.apiverona.it/emergenza-covid-sanificazioni-nuove-indicazioni-da-parte-del-iss-per-cloro-attivo-e-perossido-di-idrogeno/

Pubblicato il "Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021 - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021".

Il rapporto presenta una panoramica relativa all'ambito della sanificazione di superfici e ambienti interni non sanitari per la prevenzione della diffusione dell'infezione COVID-19. Le indicazioni si basano sulle più recenti evidenze scientifiche relative alla trasmissione del SARS-CoV-2. Presenta procedure e sistemi di sanificazione/disinfezione generati in situ e altre tecnologie utilizzabili per la sanificazione degli ambienti di strutture non sanitarie, compreso il miglioramento dell'aria degli ambienti. Per i diversi sistemi di sanificazione/disinfezione sono descritti gli aspetti tecnico-scientifici, l'ambito normativo e il pertinente uso.

EMERGENZA COVID 19 - Gestione degli ambienti indoor, indicazioni ISS

https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-gestione-degli-ambienti-indoor-indicazioni-iss/

Pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità ISS il documento *"Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2. Versione del 18 aprile 2021".*

Per contrastare la diffusione dell'epidemia da virus SARS-CoV-2, garantire la qualità dell'aria indoor risulta fondamentale nella tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori.
Il rapporto fornisce una serie di raccomandazioni da seguire sia negli ambienti domestici che lavorativi per mantenere un buon livello di qualità dell'aria indoor in relazione al contenimento del rischio di contagio da COVID-19.

EMERGENZA COVID 19 - Decreto Legge 22 luglio 2021, impiego certificazioni verdi (green pass)
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-decreto-legge-22-luglio-2021-impiego-certificazioni-verdi-green-pass/

Pubblicato il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 30 del 22 luglio 2021, durante il quale è stato approvato il decreto legge contenente **la proroga fino al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale** e sono state decise le modalità di utilizzo del Green Pass nonché nuovi criteri per la "colorazione" delle Regioni.

Di seguito i contenuti principali:

Green Pass

Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l'inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore)

Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall'6 agosto prossimo:

- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.

Zone a colori

L'incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dal primo agosto i due parametri principali saranno:

1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,
2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Si resta in zona bianca

Le Regioni restano in zona bianca se:

a. l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive

b. qualora si verifichi un'incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:

1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;
   oppure
2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;

Da bianca a gialla

È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla

a. l'incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;
b. qualora si verifichi un'incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive

1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
   oppure
2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

Da giallo ad arancione
È necessario che si verifichi un'incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla
Da arancione a rosso
Una Regione è in zona rossa in presenza di un'incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive
a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;
b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30 per cento.

Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

Misure per gli eventi sportivi

Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni:
In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso.
In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee

guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico

Sanzioni

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che l'accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

SICUREZZA LAVORO - Emergenza caldo estivo, misure per la prevenzione del colpo di calore
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-emergenza-caldo-estivo-misure-per-la-prevenzione-del-colpo-di-calore/

Fonte SPISAL Ulss 9 Scaligera

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/'08) indica tra gli obblighi del datore di lavoro quello di valutare "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori", compresi quelli riguardanti "gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari" e specificamente il lavoratore esposto ad agenti fisici tra i quali il microclima.

Quindi anche al rischio di danni da calore tipico delle attività lavorative svolte in ambiente aperto nei periodi di grande caldo estivo.

Nella nostra realtà produttiva i lavoratori maggiormente a rischio sono coloro che lavorano all'aperto, in particolare gli agricoltori, gli addetti alla raccolta di frutta o verdura nei campi e/o in serra e gli operai dei cantieri edili e stradali. Ed inoltre i lavoratori che sono esposti a fonti di calore radiante es.: acciaierie, fonderie, vetrerie.

Per evitare il rischio da colpo di calore
Misure di prevenzione che il Datore di lavoro deve mettere in atto:

- Programmare i lavori con maggior fatica fisica in orari con temperature più favorevoli, preferendo l'orario mattutino e preserale;

- Garantire la disponibilità di acqua nei luoghi di lavoro: bere acqua fresca e sali minerali e rinfrescarsi non solo abbassa la temperatura interna del corpo, ma soprattutto consente al fisico di recuperare i liquidi persi con la sudorazione. I luoghi di lavoro devono quindi essere regolarmente riforniti di bevande idro-saline e acqua per il rinfrescamento dei lavoratori. E' importante assumere liquidi frequentemente durante il turno di lavoro, evitando le bevande ghiacciate ed integrando con bevande idro-saline se si suda molto. Una semplice bevanda idrosalina si può realizzare aggiungendo a 1,5 l acqua 4/5 cucchiaini di zucchero, 1 cucchiaino di sale, 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio e del succo di un limone;

- Mettere a disposizione mezzi di protezione individuali quali un cappello a tesa larga e circolare per la protezione di capo, orecchie, naso e collo, e abiti leggeri di colore chiaro e di tessuto traspirante;

- Prevedere pause durante il turno lavorativo in un luogo il più possibile fresco o comunque in aree ombreggiate, con durata variabile in rapporto alle condizioni climatiche e allo sforzo fisico richiesto dal lavoro.

Valutare lo stato di salute dei lavoratori a rischio
È importante che il datore di lavoro, nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenga conto delle loro capacità e condizioni, in rapporto alla loro salute, al fine di limitare e/o escludere l'esposizione ad alte temperature a questi lavoratori che risultano affetti da patologie quali elevata pressione arteriosa, obesità, disturbi cardiaci e renali.

I segnali di allarme
I segnali di allarme sono:
- Cute calda e arrossata;
- Sete intensa;
- Sensazione di debolezza;
- Crampi muscolari;
- Nausea e vomito;
- Vertigini;
- Convulsioni;
- Stato confusionale fino alla perdita di coscienza.

Primi interventi in caso di calore
In caso di malessere, le principali misure di Primo Soccorso da attuare sono:
- Chiamare il 118.
- Chiamare subito un incaricato di Primo Soccorso.
- Posizionare il lavoratore all'ombra e al fresco, sdraiato in caso di vertigini, sul fianco in caso di nausea, mantenendo la persona in assoluto riposo.
- Slacciare o togliere gli abiti.
- Fare spugnature con acqua fresca su fronte, nuca ed estremità.
- Ventilare il lavoratore.
- Solo se la persona è cosciente far bere acqua, ancor meglio se una soluzione salina, ogni 15 minuti a piccole quantità.

Sul sito Apindustria è possibile scaricare due documenti contenenti ulteriori indicazioni:

1. Estate sicura - caldo e lavoro. Guida breve per i lavoratori
Durante le ondate di calore sono documentati effetti sulla salute. Anche gli infortuni sul lavoro possono essere correlati alle ondate di calore. Le elevate temperature possono causare malori o ridurre la capacità di attenzione del lavoratore e quindi aumentare il rischio di infortuni.

2. Allarme calore negli ambienti di lavoro
Documento con le principali misure di prevenzione da mettere in atto da parte del datore di lavoro per limitare/escludere l'esposizione dei lavoratori al caldo

SICUREZZA LAVORO - Pubblicato il Decreto interministeriale di recepimento della direttiva 2019/1831/UE, valori limite di esposizione agli agenti chimici
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-pubblicato-il-decreto-interministeriale-di-recepimento-della-direttiva-20191831ue-valori-limite-di-esposizione-agli-agenti-chimici/

Fonte Ministero Lavoro

Pubblicato il 16 giugno 2021 nel sito del Ministero del lavoro, il Decreto interministeriale 18 maggio 2021, che recepisce la direttiva 2019/1831/UE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, che definisce un quinto elenco di valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici (attuazione direttiva 98/24/CE del Consiglio che modifica direttiva 2000/39/UE della Commissione).

Il Decreto Interministeriale sostituisce l'Allegato XXXVIII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 introducendo i valori limite di esposizione professionale per i seguenti agenti chimici:

- anilina;
- clorometano;
- trimetiammina;
- 2-fenilpropano (cumene);
- acetato di sec-butile, 4-amminotoluene;
- acetato di isobutile, alcool isoamilico;
- acetato di n-butile;
- tricloruro di fosforile.

Sostituisce, inoltre, i precedenti valori limite di esposizione professionale per il 2- fenilpropano (cumene).

In attuazione della direttiva 2019/1831, per tutti gli agenti chimici indicati in allegato sono stabiliti i valori limite indicativi di esposizione professionale per via inalatoria in funzione di un periodo di riferimento di 8 ore, come media ponderata nel tempo (valori di esposizione di lunga durata).

Inoltre per anilina, trimetilammina, 2-fenilpropano (cumene), acetato di sec-butile, 4-amminotoluene, acetato di isobutile, alcool isoamilico, acetato di n-butile e tricloruro di fosforile vengono stabiliti valori di esposizione di breve durata. Infine, per l'anilina, il 2-fenilpropano (cumene) e il 4-amminotoluene sono riportate le notazioni che indicano la possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle.
Il datore di lavoro per la valutazione del rischio chimico ex art. 223 del Dlgs 81/08 deve pertanto prendere in considerazione i nuovi valori limite di esposizione professionale, relativi alle sostanze ora introdotte nell'elenco.

NEWS AREA TECNICA

COSMETICI - Aggiornamento normativa
https://www.apiverona.it/cosmetici-aggiornamento-normativa-8/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L n. 188 del 28 maggio 2021 il Regolamento del 26 maggio 2021 n. 850.

Con tale provvedimento viene modificata la normativa comunitaria che disciplina la produzione dei cosmetici , aggiornando gli elenchi relativi alle sostanze che sono vietate nella formulazione dei prodotti cosmetici, il cui uso è vietato nei citati prodotti in concentrazione superiore ai limiti previsti, ai coloranti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici e ai filtri UV autorizzati.

Il Regolamento in questione, che entra in vigore il 17 giugno 2021, si applica a partire dal 1° ottobre 2021, ad esclusione di quanto previsto per la sostanza acido 2-idrossi- benzoico, la quale può essere utilizzata a partire dal 17 giugno 2021, anche nelle lozioni per il corpo, nell'ombretto, nel mascara, nell'eyeliner, nei rossetti e nei deodoranti roll-on, in concentrazione massima nei preparati pronti all'uso non superiore allo 0,5 %.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L n. 214 del 17 giugno 2021 n. 214 l'avviso di rettifica a fronte di errori riportati nel testo del regolamento suddetto.

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO - Valutare il rischio di caduta in piano
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-valutare-il-rischio-di-caduta-in-piano/

Fonte Inail

La pubblicazione scaturisce dal progetto RAS (Ricercare e applicare la sicurezza) promosso da Inail/Direzione regionale Campania e l'Università degli studi di Napoli Federico II.

Obiettivo del progetto RAS è la realizzazione, per la comunità tecnica, di una serie di manuali operativi sulle tematiche inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro per la divulgazione dei risultati di studi e ricerche scientifiche sul miglioramento delle condizioni di lavoro in diversi contesti produttivi.

Tali attività sono state condotte e realizzate dal Laboratorio di Ergonomia Applicata e Sperimentale del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con la Contarp (*Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione*) dell'Inail – Direzione regionale Campania.

I vantaggi economici della sicurezza e della salute sul lavoro sono oggi più evidenti che mai. Secondo le stime di un progetto internazionale, le malattie professionali e gli infortuni sul lavoro costano all'UE almeno 476 miliardi di euro ogni anno. I risultati del progetto sono stati presentati in occasione del XXI Congresso mondiale sulla salute e sicurezza sul lavoro tenutosi a Singapore a settembre e sono disponibili sulla pagina web dell'UE-OSHA in modalità di visualizzazione interattiva dei dati (https://osha.europa.eu/it/publications/international-comparison-cost-work-related-accidents-and-illnesses).

Nel volume in esame viene affrontato il tema delle cadute in piano e la relativa valutazione del rischio: il rischio di caduta in piano rappresenta oggi un rischio normato, che il datore di lavoro è obbligato a valutare e in relazione al quale vanno identificate adeguate misure protettive.

La pubblicazione Inail presenta non solo una rassegna dei dati sugli infortuni per scivolamento e caduta, ma anche precise indicazioni sui criteri e protocolli per la valutazione del rischio.

Indice

1. Valutare il rischio caduta in piano
1.1 Rilevanza socio-economica degli infortuni da scivolamento e caduta in piano
Gennaro Bufalo, Ernesto Russo
1.2 Approccio multifattoriale al rischio caduta in piano
Erminia Attaianese, Raffaele d'Angelo
1.3 Sicurezza antincendio e percorribilità degli spazi
Alfonso Giglio
1.4 Interazioni tecnico-giuridiche negli infortuni da caduta in piano
Liborio Mennella
1.5 Criteri di valutazione del rischio
Gabriella Duca, Gabriella de Margheriti, Paola De Joanna
1.5.1 Analisi della letteratura tecnica e scientifica sul tema della scivolosità delle pavimentazioni
1.5.2 Fattori da considerare nella valutazione del rischio scivolamento e inciampo

2. Protocolli per la valutazione del rischio
2.1 Il protocollo per la misura strumentale
Erminia Attaianese, Gabriella Duca, Gabriella de Margheriti, Paola De Joanna
2.2 Il protocollo per la misura non strumentale
Erminia Attaianese, Gabriella Duca, Gabriella de Margheriti, Paola De Joanna

Link al documento
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-valutare-il-rischio-caduta-in-piano.pdf